

REGOLAMENTO DI SICUREZZA URBANA

UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO

“PARCO DELL’ADDETTA”

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

Il regolamento di sicurezza urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell’Ente, comportamenti e di attività comunque influenti sulla qualità della vita dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza urbana.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo n. 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 28 della costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare la peculiarità specifiche della collettività residente.

Come da disposto dell’art. 1 del D.L. n. 92/2008 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modifiche in Legge n. 125/2008 del successivo decreto ministeriale 05.8.2008, per incolumità pubblica s’intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Articolo 2 Oggetto e applicazione

Il regolamento di sicurezza urbana, per il conseguimento dei fini di cui all’art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di sicurezza e qualità dell’ambiente urbano ed extraurbano.

Il presente regolamento si applica in tutti i comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta.

Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcune qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Sicurezza Urbana.

Articolo 3 Vigilanza

Il compito di fare osservare le disposizioni del regolamento è attribuito in via generale al personale della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionali comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari della A.T.S. e dell’ARPA e alle guardie ecologiche.

Articolo 4 Sanzioni

Ogni violazione delle norme del presente regolamento, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981 e dall’articolo 7 Bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all’art. 7 bis del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta dell'Ente, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, ha stabilito con proprio atto l'importo del pagamento in misura ridotta come da deliberazione di Giunta dell'Unione n. 80 del 26.10.2017;

Ogni violazione delle disposizioni del regolamento comporta l'obbligo, di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e in casi di particolare gravità, può essere irrogata la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della concessione.

Quando la violazione accertata è riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

Qualora alla violazione di norme del regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata, è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute per il ripristino del danno. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalle leggi in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II° SICUREZZA, DECORO E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 5 Disposizioni generali

Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità comunale competente potrà fare collocare, a carattere temporaneo, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri di edifici pubblici o privati.

Ferma restando la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, anche il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non configuri la resistenza a pubblico ufficiale - è punito a norma del presente regolamento.

All'esterno degli stabili deve essere affisso in modo tale da essere leggibile dall'esterno, il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio.

Chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di Euro 50,00.

Articolo 6 Comportamenti vietati

a salvaguardia della sicurezza pubblica e del decoro cittadino è vietato:

1. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi e incatenarsi ad essi;
2. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, edifici di culto impianti di rete tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica ove non si sia stati autorizzati;
3. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito, sui marciapiedi, nelle piazze e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
4. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e/o disturbo ovvero ostruendo la soglia degli ingressi;
5. compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti contrari al pubblico decoro o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo esser causa di pericoli od inconvenienti. E altresì vietata l'esposizione di cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo esser causa di pericoli od inconvenienti ;
6. accendere fuochi, utilizzare materiale pirotecnico o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;

7. compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan, residui organici e acque sul suolo, nei ricettori delle fogne bianche e comunque fuori dai ricettori destinatari a tale uso.

Chiunque viola le prescrizioni dei commi 1, 2, 3, e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di Euro 100,00.

Chiunque viola le prescrizioni dei commi 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di Euro 500,00.

In ogni caso nei confronti degli autori delle violazioni previste dal titolo II°, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Nel caso in cui sia stato rilasciato titolo autorizzativo, fin dalla prima violazione, l'Autorità comunale dispone la sospensione della stessa e la revoca nei casi previsti.

Articolo 7 Carovane di nomadi

E' vietato sul tutto il territorio dell'Ente, per motivi igienico sanitari, l'accampamento di carovane di nomadi. Il sindaco, con provvedimento motivato, ne ordina lo sgombero, da eseguirsi a cura della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Chiunque viola le prescrizioni dei commi precedenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di Euro 500,00.

Art. 8 Imbrattamento

E' fatto divieto su tutto il territorio dell'Ente, di realizzare su marciapiedi, edifici e superfici fisse e mobili, pubbliche o private, disegni, scritte, segni, imbrattamenti e simili, mediante vernice spray o altri materiali.

E' fatto divieto su tutto il territorio dell'Ente, di manomettere manufatti pubblici di qualsiasi genere.

Chiunque viola le prescrizioni dei commi precedenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di Euro 500,00.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata, è previsto anche l'obbligo di provvedere alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'avvenuta contestazione del fatto.

L'eventuale inosservanza della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, comporterà a carico del trasgressore, l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione dell'Ente.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Art. 9 Misure di contrasto nei confronti del fenomeno della prostituzione su strada

E' fatto divieto su tutto il territorio dell'Ente, di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.

E' fatto divieto su tutto il territorio dell'Ente, di contrattare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio.

E' fatto divieto su tutto il territorio dell'Ente, di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico con persone dedite alla prostituzione.

E' fatto divieto su tutto il territorio dell'Ente, di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico.

Chiunque viola le prescrizioni dei commi precedenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di Euro 500,00.

Resta inoltre salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

TITOLO III° NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera di sua approvazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di sicurezza urbana, sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia, tutti gli atti ed i provvedimenti vigenti in contrasto con il dettato del presente atto.